

Contributi alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione (Mid-Caps) per l'abbattimento degli interessi e delle commissioni di garanzia sui finanziamenti concessi dalle banche sulla linea di credito BEI "Regione Marche EU blending 2023-0061" a beneficio delle imprese operanti nella Regione Marche.

AVVISO PUBBLICO

Sommario

1. Finalità e Banche selezionate	4
2. Dotazione finanziaria.....	5
3. Destinatari.....	5
4. Requisiti di ammissibilità	6
5. Progetti finanziabili e spese ammissibili	7
5.1 <i>Progetto</i>	7
5.2 <i>Termine finale del progetto</i>	9
5.3 <i>Investimenti ammissibili</i>	9
5.4 <i>Limiti sul valore dell'investimento</i>	9
5.5 <i>Spese ammissibili</i>	9
5.6 <i>Caratteristiche del finanziamento bancario</i>	10
5.7 <i>Forma e intensità dell'agevolazione</i>	11
5.8 <i>Cumulo</i>	13
5.9 <i>Contabilità separata</i>	14
6. Presentazione della domanda di contributo e della domanda di erogazione.....	14
7. Modalità operative per la presentazione della domanda.....	16
8. Istruttoria	16
9. Verifica di ammissibilità	17
10. Cause di inammissibilità della domanda.....	17
11. Esiti istruttori e concessione dell'agevolazione	18
12. Verifiche dei requisiti prima della concessione dell'agevolazione.....	18
13. Esito negativo dei controlli	18
14. Rinuncia all'agevolazione entro i termini	19
15. Modalità di rendicontazione ed erogazione	19
16. Istruttoria di verifica della rendicontazione ed erogazione	20
17. Variazioni, rimodulazioni, riduzione e proroghe.....	20
17.1. <i>Variazioni del progetto</i>	20
17.2. <i>Variazioni del soggetto beneficiario</i>	20
17.3. <i>Proroga</i>	21
18. Soccorso istruttorio	21
19. Monitoraggio, ispezioni e controlli	21
19.1. <i>Monitoraggio</i>	21
19.2. <i>Controlli in loco e ispezioni</i>	21
20. Obblighi del beneficiario.....	22
21. Decadenza	24
22. Revoca dell'agevolazione	24
23. Revoca parziale.....	25
24. Procedimento di revoca	25

24.1.	<i>Procedimento di revoca totale</i>	25
24.2.	<i>Procedimento di revoca parziale</i>	26
25.	Procedimento di recupero	27
26.	Sanzioni	27
27.	Disposizioni finali	27
27.1.	<i>Responsabile del procedimento e contatti</i>	27
27.2.	<i>Diritto di accesso</i>	28
27.3.	<i>Procedure di ricorso</i>	28
27.4.	<i>Ulteriori disposizioni</i>	28
28.	Trattamento dei dati personali.....	28
29.	Controversie e foro competente	29
30.	Elenco Appendici	29
31.	Elenco allegati	29
	APPENDICE 1. Dettaglio requisiti di ammissibilità	30
	APPENDICE 2. Simulazione contributi e imprese	36

1. Finalità e Banche selezionate

La Regione Marche con il presente Avviso intende incrementare l'accesso al credito delle imprese marchigiane al fine di migliorare la competitività delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione (di seguito Mid Caps), sostenendo **investimenti produttivi** e **investimenti che concorrono alla lotta al cambiamento climatico**, all'efficientamento energetico, anche attraverso nuove fonti rinnovabili e modalità sostenibili (e-mobility, reti intelligenti, digital energy), cogenerazione, processi di economia circolare, secondo i criteri stabiliti dalla BEI.

Gli investimenti produttivi agevolati devono far parte di un progetto di investimento e riguardare l'acquisizione di nuovi macchinari, impianti e attrezzature destinate a strutture produttive nella Regione Marche. Sono inclusi la realizzazione o riqualificazione di immobili strumentali all'attività di impresa.

In particolare, l'obiettivo perseguito si realizza attraverso la concessione di agevolazioni sotto forma di Sovvenzione sui finanziamenti concessi alle **Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI) e alle imprese a media capitalizzazione (Mid-Caps)** della Regione Marche dalle banche individuate dalla Regione, nell'ambito della linea di credito "Regione Marche EU blending 2023-0061" della Banca Europea degli Investimenti (di seguito "BEI").

I finanziamenti dovranno essere garantiti e riassicurati alla Sezione speciale Regione Marche del Fondo di garanzia per le PMI, di cui alla L. 662/96, se attiva e dotata di risorse disponibili, da parte di soggetti garanti, in funzione degli importi ammissibili previsti dalle disposizioni operative del fondo. È previsto l'abbinamento del contributo in conto interessi integrato da contributi UE/regionali in conto interessi eventualmente combinati a contributi in conto capitale e/o conto costo garanzia.

Con Decreto IACR n. 405 del 11/09/2025, avente ad oggetto "*DGR n. 36/2024 – Decreto IACR n. 129/2025 – Aggiudicazione a seguito dell'Avviso pubblico per la selezione delle banche eleggibili a ricevere successiva e potenziale autorizzazione a stipulare con la Banca Europea per gli Investimenti i contratti di finanziamento nell'ambito della linea di credito "Regione Marche EU blending 2023-0061" a beneficio delle imprese operanti nella Regione Marche*", è stata selezionato il raggruppamento di banche che gestirà l'erogazione dei finanziamenti messi a disposizione dalla BEI: il raggruppamento è composto da Iccrea Banca – sede ROMA, via Lucrezia Romana n. 41/47 mandataria e capofila del seguente gruppo di banche:

1. Banca di Ancona e Falconara Credito Cooperativo
2. BCC di Ostra e Morro d'Alba
3. BCC Ostra Vetere
4. Banca di Pesaro - Credito Cooperativo
5. BCC Riviera Banca
6. BCC Fano
7. BCC Metauro
8. BCC Pergola e Corinaldo
9. BCC Recanati e Colmurano
10. Banca dei Sibillini
11. Banca del Piceno – Credito Cooperativo
12. Banca di Ripatransone e del Fermano - Credito Cooperativo

Al sopra indicato Raggruppamento di banche che gestirà i finanziamenti BEI a valere sul presente Avviso ci si riferisce ora in avanti con l'abbreviazione "Banca" o "Banche".

La procedura di ammissione al contributo regionale sul costo del finanziamento BEI di cui al presente Avviso è automatica a sportello ai sensi del D.Lgs. n. 123/1998, secondo la procedura indicata nell'**Allegato 1_C Schema Iter procedurale**.

2. Dotazione finanziaria

La Regione Marche ha previsto una dotazione finanziaria per il presente intervento pari a complessivi € 4.570.342,61; tale dotazione può essere incrementata fino all'importo massimo di € 5.000.000,00, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.

3. Destinatari

Sono soggetti destinatari delle agevolazioni regionali:

- le piccole e medie imprese ("PMI") della Regione Marche, definite come imprese con meno di 250 dipendenti (equivalenti a tempo pieno), come definite dal Reg. UE n. 651/2014.
- le Mid-Caps¹.
- i liberi professionisti aderenti agli ordini professionali o alle associazioni professionali di cui alla legge 4/2013.

Il Beneficiario Finale non deve essere coinvolto in nessuna delle Attività e Settori Esclusi, individuati forniti dalla BEI (**Allegato 2_C e Allegato 2_D**):

Per le imprese appartenenti **al settore del Turismo** è prevista una riserva di risorse della dotazione regionale pari al **20%** del totale della dotazione messa a disposizione per le agevolazioni. Queste imprese sono identificate con i seguenti codici ATECO (versione 2025):

- 55.1 Servizi di alloggio di alberghi e simili;
- 55.3 Servizi di aree di campeggio e aree attrezzate per veicoli ricreazionali.

Per la classificazione delle attività economiche di cui sopra rileva il possesso, alla data di presentazione della domanda, di uno dei due codici ATECO individuato come primario per la/le sede/sedi (sede legale e/o unità locale) destinataria/destinatarie dell'agevolazione.

A prescindere dall'ammissibilità di un codice NACE relativo all'attività principale, non sono ammissibili al prestito con provvista BEI, fatte salve successive indicazioni della BEI stessa, le imprese che svolgono una delle seguenti attività:

- a) produzione di armi e munizioni, armamenti, equipaggiamenti o infrastrutture militari e di polizia, nonché equipaggiamenti o infrastrutture che portino a limitare i diritti e le libertà individuali delle persone (es. penitenziari e centri di detenzione di ogni tipo) o che violano i diritti umani;
- b) gioco d'azzardo e attrezzature correlate;

¹ Per determinare lo status di PMI/MidCap di un'impresa, il numero di dipendenti viene calcolato seguendo la Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE relativa alla definizione di micro, piccole e medie imprese ("Raccomandazione CE"), entrata in vigore il 1° gennaio 2005. La Commissione europea ha aggiornato la definizione con Raccomandazione n. 2025/1099.

- c) fabbricazione, lavorazione o distribuzione del tabacco;
- d) attività che implichino l'utilizzo di animali vivi ai fini scientifici e sperimentali nella misura in cui non si possa garantire la conformità alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;
- e) attività il cui impatto ambientale non risulti in buona parte attenuato e/o compensato;
- f) settori considerati eticamente o moralmente discutibili, o che sono proibiti dalla normativa nazionale, p. es. la produzione o la distribuzione di contenuti pornografici e le attività di ricerca sulla clonazione umana;
- g) una delle attività riportate nell'Allegato 2_D – Elenco delle attività escluse

I soggetti richiedenti, al momento della presentazione della domanda, devono possedere, laddove tenuti, la polizza assicurativa prescritta dall'art. 1, comma 101 della legge 13/2023 in corso di validità.

Qualora l'obbligo di stipula della polizza assicurativa di cui all'art. 1, comma 101, della legge n. 213/2023 entri in vigore nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda e quella di concessione dell'agevolazione, la stessa concessione è subordinata alla verifica dell'avvenuto adempimento da parte dell'impresa.

L'adempimento dell'obbligo assicurativo previsto dall'art. 1, comma 101, della legge n. 213/2023 deve altresì sussistere al momento dell'erogazione delle agevolazioni concesse.

4. Requisiti di ammissibilità

Di seguito sono indicati i requisiti richiesti al soggetto richiedente per la partecipazione all'Avviso.

Il contenuto e la descrizione di ciascun requisito sono riportati in **Appendice 1 “Dettaglio requisiti di ammissibilità”**.

- Iscrizione in pubblici registri
- Localizzazione del progetto
- Regolarità contributiva – DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)
- Procedure concorsuali
- Sussistenza di atti di revoca su precedenti bandi
- Responsabilità amministrativa e precedenti penali
- Contrasto del lavoro irregolare
- Procedimenti penali in corso in materia di lavoro
- Deggendorf
- Dimensione impresa
- Polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da calamità naturali e catastrofi verificatisi nel territorio dello Stato
- Divieto di intestazione fiduciaria
- Soggetto attivo/stato inattività
- Domicilio digitale
- Impresa in difficoltà
- Delocalizzazione ed impegno a non delocalizzare
- Contrasto alla discriminazione
- Rating di legalità
- Posizione debitoria verso bilancio regionale
- Antiriciclaggio

5. Progetti finanziabili e spese ammissibili

5.1 Progetto

Sono ammessi all'agevolaione regionale su finanziamenti della BEI i progetti di investimento coerenti con l'attività svolta dall'impresa. In particolare, il progetto, ai fini del riconoscimento quale **progetto ammissibile** al contributo, deve riguardare:

1. **Progetti per investimenti produttivi;**
2. **Progetti per investimenti “Green”** in beni materiali e immateriali che concorrono alla lotta al cambiamento climatico, all'efficientamento energetico, anche attraverso nuove fonti rinnovabili e modalità sostenibili (es. e-mobility, reti intelligenti, digital energy), e a processi di economia circolare, come dettagliati in seguito nel presente paragrafo;

I progetti di cui al punto 2, possono essere presentati autonomamente o come parti di un più ampio programma di investimento.

Il progetto deve rispondere ai principi e ai criteri riportati **nell'Allegato 2_A** “Progetti per investimenti produttivi”, e deve essere autonomamente individuabile, indipendente, a sé stante rispetto ad altri progetti dell'impresa; per quanto concerne i progetti riguardanti la produzione di energia, la costruzione o la ristrutturazione di edifici, nonché l'acquisizione di mezzi di trasporto, sono ammissibili al finanziamento della BEI laddove rispettino le condizioni indicate nell'**Allegato 2_A.1** “Condizioni di allineamento a Parigi”.

Qualora l'investimento faccia parte di un programma di investimento più ampio, deve comunque essere autonomamente individuabile, indipendente e a sé stante rispetto al programma.

Il valore complessivo dell'investimento non può eccedere i 25 milioni di Euro.

La Banca nell'istruttoria di finanziamento monitora che a conclusione del periodo di operatività della provvista BEI, gli investimenti “Green” ammessi (**Allegato 2_B**) rappresentino una percentuale sul totale superiore alla soglia del 25%.

1. Progetti per investimenti produttivi

Sono ammissibili progetti finalizzati a rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI, per investimenti produttivi, quali quelli realizzati dall'impresa per:

- Realizzazione di un nuovo stabilimento produttivo;
- Ampliamento di uno stabilimento esistente;
- Diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- Trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- Riattivazione di uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito

In fase di presentazione del progetto l'impresa indica le categorie di interventi all'interno del progetto riconducibili agli Obiettivi riguardanti l'economia verde se il sostegno è destinato a progetti appartenenti ad una della *“Categorie di progetto riguardanti l'economia verde”* contemplate nella Tabella 1 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI “GREEN” all'interno dell'**Allegato 2_B all'Avviso** (Progetti per investimenti “Green”), che rispondano ai criteri riportati nella colonna *“Criteri specifici e condizioni per l'assegnazione nell'ambito della finestra della BEI dedicata all'Economia verde”* della tabella medesima.

Per le parti di investimento **non riconducibili** agli Obiettivi riguardanti l'economia verde contemplati nella Tabella 1 all'interno dell'**Allegato 2_B** all'Avviso, al fine di verificare la sostenibilità ambientale degli investimenti verrà applicata la verifica del **principio DNSH** (Do Not Significant Harm), il cui modello di dichiarazione è riportato all'**Allegato 3** all'Avviso (verifica della conformità del principio DNSH).

In ogni caso gli investimenti produttivi devono rispettare criteri specifici relativi all'efficienza energetica degli edifici, alla produzione di energia e alle emissioni di CO₂ per i beni mobili utilizzati nei trasporti, come dettagliato **nell'Allegato 2_A**.

2. Progetti per investimenti "Green"

Sono finanziabili come interventi autonomi rispetto ai Progetti per investimenti produttivi, i progetti per investimenti "Green", che concorrono alla lotta al cambiamento climatico, all'efficientamento energetico, anche attraverso nuove fonti rinnovabili e modalità sostenibili (es. e-mobility, reti intelligenti, digital energy), e a processi di economia circolare, come indicato **all'Allegato 2_B** all'Avviso (Progetti per investimenti "Green").

Per il settore "Agricoltura e silvicoltura" sono ammessi esclusivamente investimenti "Green" realizzati da imprese ammissibili all'intervento BEI.

3. Requisiti generali dei progetti

I progetti:

- a) non possono riguardare l'acquisto (o la costruzione o la ristrutturazione) di immobili con lo scopo di venderli o affittarli a terzi;
- b) non devono essere alienati ceduti o distratti per tre anni, ad eccezione degli immobili che devono essere mantenuti almeno per tutta la durata del prestito BEI.
- c) non devono essere completati alla data di presentazione della domanda;

La spesa sostenuta dal soggetto beneficiario, per la realizzazione del progetto di investimento, deve corrispondere ai seguenti requisiti generali:

- essere chiaramente imputata al soggetto beneficiario e sostenute direttamente dallo stesso;
- essere pertinente, ovvero direttamente e funzionalmente collegata alle attività previste dal progetto e congrua rispetto ad esse;
- essere relativa a operazioni localizzate nel territorio della Regione Marche;
- rispettare il "principio di cumulo" e quello di divieto di "doppio finanziamento";
- essere sostenuta per la realizzazione degli investimenti ammissibili;
- corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente sostenuti (uscita monetaria) dall'impresa per la realizzazione di investimenti ammissibili.

In caso di utilizzo del regime "de minimis", un progetto di investimento **è ammissibile dal punto di vista temporale** quando le relative tipologie di spesa, compresa anche l'eventuale quota di capitale circolante, si collocano tra:

- il termine iniziale di retroattività della spesa ammissibile: 6 mesi antecedenti alla data di richiesta di accesso alla riassicurazione del Fondo di Garanzia per le PMI o, nei casi previsti dal successivo paragrafo 5.7, 6 mesi antecedenti alla richiesta di accesso al contributo regionale.

- il termine finale di realizzazione del progetto: 12 o 24 mesi dalla data di concessione del contributo regionale, come meglio dettagliato al successivo paragrafo 5.2.

Sono fatte salve eventuali ulteriori limitazioni e condizioni di ammissibilità derivanti dal rispetto delle disposizioni operative del Fondo di Garanzia per le PMI.

5.2 Termine finale del progetto

Il termine finale per la realizzazione del progetto è fissato al massimo **entro 12 mesi** dalla data di concessione da parte della Regione Marche, salvo proroghe.

Per i progetti che prevedono interventi sugli immobili il progetto deve concludersi **entro 24 mesi** dalla data di concessione, salvo proroghe.

5.3 Investimenti ammissibili

Le tipologie di investimento ammissibile, le caratteristiche ed i criteri di ammissibilità degli investimenti relativi al progetto sono dettagliati negli **allegati 2_A e 2_B** “Progetti per investimenti produttivi” e “Progetti per investimenti Green” che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

5.4 Limiti sul valore dell’investimento

L’importo del finanziamento ammesso all’agevolazione regionale non può essere inferiore a **40.000,00 €** (quarantamila/00 euro) e superiore a **2.000.000,00 €** (duemilioni/00 di euro) in funzione degli importi ammissibili previsti dalle disposizioni operative del Fondo di garanzia per le PMI, di cui alla L. 662/96, di volta in volta vigenti.

Il valore complessivo dell’investimento non può eccedere i 25 milioni di euro.

5.5 Spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni regionali, nella misura in cui queste sono necessarie alle finalità del progetto, le spese seguenti:

a) attivi materiali

1. impianti, macchinari, attrezzature varie e altri beni, nuovi di fabbrica;
2. costruzione o riqualificazione di fabbricati esistenti e/o opere murarie, se strumentali all’attività di impresa nei limiti del 30% dell’investimento ammissibile. Per le sole imprese del settore turistico di cui ai codici attività indicati al paragrafo 3, è consentito l’acquisto o realizzazione in economia di beni immobili con un limite massimo del 50% dell’importo dell’investimento ammissibile; in tale ultimo caso l’immobile dovrà essere utilizzato dal beneficiario finale esclusivamente per l’attività turistica. Rimane in ogni caso esclusa l’acquisizione o la costruzione di immobili destinati alla locazione a imprese terze;
3. automezzi a basse emissioni per il trasporto via terra e via mare di merci e persone, specificatamente funzionali all’attività d’impresa, iscritti nelle matricole e nei registri degli uffici competenti.

b) attivi immateriali

1. spese per la digitalizzazione (software, hardware);
2. diritti di brevetto e licenze compreso il know-how o altre simili forme di proprietà intellettuale, nel limite del 10% dell’investimento ammissibile;

3. spese per progettazioni e consulenze esterne nel limite del 4% dell'investimento ammissibile;

Una quota del progetto di investimento (finanziato dal prestito della Banca) può essere destinata ad esigenze di liquidità (circolante), per un importo massimo **del 40%** dell'importo del progetto stesso.

Per l'ammissibilità alla spesa degli automezzi a basse emissioni funzionali all'attività di impresa, si fa riferimento ai criteri di cui **all'Allegato 2_B** "Progetti per investimenti Green" ripresi dalla classificazione BEI.

Per le spese di cui ai punti a1, a3 e a4 si applica il principio del "non arrecare danno significativo (cd. "Do No Significant Harm" - **DNSH**), secondo il quale nessuna misura finanziata deve arrecare danno agli obiettivi ambientali e ostacolare la mitigazione dei cambiamenti climatici, in coerenza con l'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e al principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), teso al conseguimento e perseguitamento degli obiettivi climatici e della transizione digitale. Per tali categorie di spese va compilato **l'Allegato 3** (Conformità al principio DSNH).

Non sono ammesse spese in servizi di consulenza che siano continuativi o periodici connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come ad esempio la consulenza fiscale, legale.

Non sono ammessi gli investimenti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili oltre il fabbisogno dell'impresa.

La spesa realizzata con il finanziamento dovrà essere dimostrata dall'impresa attraverso la presentazione di una **"Relazione finale"** (**Allegato 4**) con i contenuti indicati nel fac-simile che sarà messo a disposizione delle imprese.

Le modalità di rendicontazione delle spese sono indicate al paragrafo "15.Modalità di rendicontazione ed erogazione" del presente Avviso.

Per i requisiti generali di ammissibilità della spesa sostenuta dal soggetto beneficiario si faccia riferimento al paragrafo "2.1 Criteri generali di ammissibilità dei progetti" **dell'Allegato 2_A**.

5.6 Caratteristiche del finanziamento bancario

Le condizioni sul finanziamento praticate dalla Banca (durata, tasso di interesse, ecc.) sono riportate in appositi fogli informativi. La Banca assicura la pubblicazione dei relativi fogli informativi e delle schede sintetiche delle condizioni del prestito praticate nel sito della Banca stessa; i fogli saranno altresì pubblicati nel sito istituzionale della Regione Marche e nella piattaforma Credito Futuro Marche (www.creditofuturomarche.it).

L'importo del finanziamento deve rientrare nei limiti stabiliti al par. "5.4 Limiti sul valore dell'investimento".

I finanziamenti concessi dalla Banca hanno le seguenti caratteristiche:

- possono coprire fino al 100% del progetto di investimento;
- devono prevedere una durata compresa tra 2 e 10 anni, incluso l'eventuale periodo di preammortamento massimo di 2 anni;
- devono avere scadenze di rimborso predefinite (con rate mensili, trimestrali o semestrali di capitale e di interessi). Non sono ammessi finanziamenti bullet che prevedono il rimborso in soluzione unica alla scadenza;
- beneficiano del Fondo Centrale di Garanzia ex legge 662/1996, secondo le specificità riportate nel paragrafo 5.7 del presente avviso;

- sono garantiti in primo grado da uno dei Confidi convenzionati con almeno una delle Banche, il cui elenco sarà pubblicato sul sito www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Credito-e-Finanza;

Non sono ammissibili operazioni di leasing finanziario o di acquisizione di partecipazioni d'impresa.

5.7 Forma e intensità dell'agevolazione

L'agevolazione della Regione Marche è composta da:

1. un contributo per l'abbattimento del costo degli interessi in percentuale sull'ammontare degli interessi del prestito erogato con provvista BEI (una riduzione del TAN fino a in massimo del 2,50% riduzione 250 bp), nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);
2. un contributo sull'eventuale costo della garanzia di primo grado sul prestito erogato con provvista BEI, pari allo 0,60% annuo su importo garanzia del Confidi di I grado, comprensivo sia delle spese relative all'istruttoria, sia della commissione di garanzia, ma con esclusione delle spese potenzialmente recuperabili dalle imprese come ad esempio quote e cauzioni; il Confidi è obbligato ad applicare le condizioni e la medesima politica di prezzo adottata per garanzie provviste di una riassicurazione pubblica;

Le agevolazioni di cui ai punti sopra descritti sono concedibili con i seguenti massimali:

Fasce di finanziamento risorse BEI	Massimo contributo c/interessi:	Massimo contributo c/oneri garanzia:
40.000,00-100.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €
101.000,00-200.000,00 €	20.000,00 €	6.000,00 €
201.000,00-350.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €
351.000,00-500.000,00 €	40.000,00 €	12.000,00 €
> 500.000,00 €	50.000,00 €	14.000,00 €

Nel caso di presentazione di più domande di contributo da parte di un'impresa, a fronte di altrettante richieste di finanziamento sulla provvista BEI, l'impresa a livello cumulativo non può percepire un ammontare di contributi superiore a quelli relativi alla fascia di "Finanziamento risorse BEI" della tabella sopra indicata, corrispondente alla somma dei prestiti BEI sottostanti.

Ad esempio, se un'impresa richiedesse inizialmente un prestito di € 300.000,00 e successivamente un ulteriore prestito di € 100.000,00, complessivamente tra le due operazioni l'impresa non può percepire contributi c/interessi maggiori di € 40.000,00 e contributi c/oneri garanzia maggiori di € 12.000,00, ovvero non può superare i massimali relativi alla fascia di finanziamento 351.000,00-500.000,00 (300.000,00 + 100.000,00 = 400.000,00).

Il finanziamento con provvista BEI accede alla Sezione regionale Marche del Fondo di Garanzia per le PMI, di cui alla L. n. 662/1996 in riassicurazione sui prestiti, fino all'importo massimo previsto dalla Sezione Speciale² e nel rispetto delle disposizioni operative del Fondo di garanzia di volta in volta vigenti.

Nel caso in cui il finanziamento non possa accedere alla Sezione regionale Marche del Fondo di Garanzia per le PMI (ad esempio per mancanza dei requisiti, esaurimento delle risorse della Sezione, ecc.), al finanziamento devono applicarsi le normali regole di accesso al Fondo Centrale di Garanzia, per cui è facoltà dell'impresa decidere se accedervi in garanzia diretta o in riassicurazione.

² Pari a euro 200.000,00.

Per quanto concerne le Mid-cap che rispetterebbero i requisiti di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI ma attualmente non otterrebbero la delibera di accoglimento in attesa dell'autorizzazione da parte della Commissione Europea, come indicato dalla Circolare n. 20/2024 di MedioCredito Centrale SpA, in via transitoria possono accedere all'agevolazione della Regione Marche anche in assenza della garanzia diretta o della riassicurazione del Fondo di Garanzia delle PMI; nel caso in cui la Commissione Europea dovesse rilasciare tale autorizzazione, tali imprese potranno richiedere il contributo regionale di cui al presente Avviso nel caso in cui riescano ad accedere al Fondo di Garanzia delle PMI secondo le indicazioni previste per le PMI.

Per quanto concerne le Mid-cap che non rispetterebbero i requisiti di accesso al Fondo di Garanzia, possono accedere all'agevolazione della Regione Marche in assenza di tale Fondo.

Nel caso in cui l'impresa accedesse al Fondo Centrale di Garanzia con Garanzia Diretta o non vi accedesse in quanto Mid-Cap, il contributo relativo alla componente c/oneri garanzia è pari a zero.

Il tasso applicato dalla Banca ai destinatari sui Prestiti con Provista BEI deve risultare inferiore rispetto al tasso normalmente applicato dalla stessa banca sui prestiti erogati a valere su risorse proprie per operazioni con rischio equivalente.

La riduzione del tasso e le condizioni generali dovranno essere pubblicate nel sito della Banca e adeguatamente dimostrate nella rendicontazione alla BEI.

La Sezione Regionale Marche del Fondo Centrale di Garanzia interviene a integrazione delle misure di copertura delle singole operazioni del Fondo, finanziando:

- l'incremento della misura della riassicurazione fino al 90% dell'importo garantito dal soggetto garante
- il pari incremento della misura della connessa controgaranzia rilasciata dal Fondo.

Il tasso applicato dalla Banca ai destinatari sui Prestiti con Provista BEI, fermo restando il rispetto degli impegni riguardanti le maggiorazioni massime sul costo della Provista BEI previste nel contratto BEI, deve risultare inferiore rispetto al tasso normalmente applicato dalla stessa banca sui prestiti erogati a valere su risorse proprie per operazioni con rischio equivalente.

Qualora il prestito con provista bancaria sia assistito da una garanzia pubblica e/o di un Confidi, il tasso di interesse deve essere ridotto in rapporto alla mitigazione del rischio riconosciuta a tale garanzia dalle regole sulla vigilanza prudenziale.

Tale riduzione, in linea con i criteri applicati dalla BEI per le linee di credito alle PMI, dovranno essere adeguatamente dimostrate nella rendicontazione alla BEI.

L'agevolazione regionale è erogata in una unica soluzione anticipata.

Intensità dell'agevolazione

Al presente intervento si applica il Regime "de minimis" ex Reg. (UE) 2023/2831 oppure il Regime di Esenzione ex Reg. (UE) 2014/6510 (di seguito GBER o Regime di Esenzione), potendo optare in questo secondo caso per una tra i seguenti articoli: 14, 17, 22.

Nel caso il progetto di investimento abbia una quota di sostegno per esigenze di liquidità (circolante) si applica esclusivamente il regime "de minimis".

TABELLA ARTICOLI DEL GBER APPLICABILI

Tipologia Intervento	Art. GBER	Micro e piccole	Medie
Investimenti produttivi nelle zone assistite, a prescindere dalla dimensione di impresa (c.d. aiuti a finalità regionale).	Art. 14	L'intensità di aiuto non supera l'intensità massima stabilita nella carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento in cui l'aiuto è concesso nella zona interessata	
		35%	25%
Investimenti produttivi a favore delle PMI	Art.17	20%	10%
Imprese in fase di avviamento	Art. 22	Massimali variabili a seconda della tipologia di contributo: <ul style="list-style-type: none"> € 500.000,00 - per le imprese stabilite nel territorio regionale, ad esclusione delle zone di cui al sottostante punto € 750.000,00 - per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea – nel caso della Regione Marche tali zone sono indicate al link: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Aiuti-di-stato/Aiuti-a-finalita-regionale. 	

Per quanto riguarda l'art. 14, la sua applicabilità è subordinata alla realizzazione degli investimenti nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea. L'elenco dei territori è disponibile a <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Aiuti-di-stato/Aiuti-a-finalita-regionale>. È altresì necessario assicurare il rispetto di tutte le condizioni previste dal medesimo articolo, tra cui:

- il divieto di delocalizzazione, comprensivo della verifica dell'assenza di delocalizzazioni pregresse;
- la conformità alle definizioni di investimento iniziale di cui ai punti 49 e 51 dell'art. 2 del GBER.

5.8 Cumulo

Il contributo concesso a norma del presente Avviso è cumulabile con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi elementi di costi in tutto o in parte coincidenti, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione, in base ai regolamenti di esenzione pertinenti in funzione dell'attività svolta dall'impresa beneficiaria.

Il contributo concesso è altresì cumulabile, per le stesse spese, con altre agevolazioni pubbliche non configurabili quali aiuti di stato.

Nel caso il contributo venga richiesto ai sensi del Regolamento c.d. "de minimis" (Reg. UE n. 2831/2023), fermo restando l'obbligo di verifica del rispetto del massimale triennale previsto per ciascuna impresa da tale Regolamento, il sostegno pubblico di cui al presente Avviso può essere

cumulato, sulle medesime spese ammissibili, con altri aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili, purché tale cumulo non comporti il superamento delle intensità o degli importi massimi previsti, stabiliti dalle norme di riferimento.

Nel caso il contributo venga richiesto ai sensi del Regolamento c.d. “di Esenzione” (Reg. UE n. 2014/651 GBER), nell’ambito degli articoli previsti dall’art. 5.7 del presente Avviso, il sostegno pubblico concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 può essere cumulato:

- con altri aiuti di Stato riferiti agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, a condizione che il cumulo non comporti il superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati applicabili;
- con aiuti “de minimis” relativi agli stessi costi, nel rispetto dei massimali cumulativi consentiti;
- con altri aiuti di Stato riguardanti costi ammissibili diversi e chiaramente identificabili”

Gli stessi principi si applicano al cumulo con gli investimenti agevolati dal credito di imposta della ZES unica. A titolo di esempio, al raggiungimento del massimale di aiuto concesso dal credito ZES unica, sugli stessi costi ammissibili non è possibile ottenere nessun altro contributo pubblico. In caso di applicazione del de minimis, l’aiuto può riguardare solo spese diverse da quelle sostenute a valere sul credito di imposta ZES

Anche nel caso di attivazione contestuale di più linee di intervento, il sostegno pubblico complessivo dovrà rispettare non soltanto le intensità massime previste dai singoli articoli del GBER applicati, ma anche il limite generale del 100% del costo totale ammissibile, in applicazione dei principi di proporzionalità e divieto di sovra compensazione

5.9 Contabilità separata

Ai beneficiari della misura è richiesto di mantenere un sistema di **contabilità separata** o una **codificazione contabile adeguata** a tutte le transazioni relative al progetto di investimento.

In entrambi i casi — sistema di contabilità separata o codificazione contabile adeguata — il sistema contabile del Beneficiario deve essere ispirato al criterio della massima trasparenza, consentendo di ottenere l’estratto analitico di tutte le transazioni oggetto dell’intervento cofinanziato, con puntuali richiami che rendano agevole e rapido il riscontro fra la contabilità generale e la contabilità relativa al progetto di investimento, nonché fra questa e le prove documentali.

Per maggiore dettaglio sul principio si fa riferimento al paragrafo “2.2.1 Contabilità separata” dell’**Allegato 2 A “Progetti per Investimenti produttivi”**.

6. Presentazione della domanda di contributo e della domanda di erogazione

La Regione pubblica il presente Avviso almeno 15 giorni prima della data di apertura dello sportello.

Le modalità di presentazione della domanda, l’istruttoria di concessione e di erogazione prevedono la seguente procedura a carico dell’impresa:

1. presentazione della domanda di agevolazione sulla piattaforma AIRONE (<https://airone.regione.marche.it>) indicando importo del finanziamento e dell’investimento, a seguito della quale è accantonata una riserva di risorse nel limite dell’importo massimo concedibile. Dell’avvenuto accantonamento sarà data informazione all’impresa richiedente.
2. presentazione della richiesta di finanziamento presso la Banca e, se del caso, della richiesta di garanzia presso uno dei soggetti garanti (Confidi), **entro 30 giorni** dalla comunicazione di

accantonamento. La garanzia dovrà essere riassicurata alla Sezione regionale Marche del Fondo di Garanzia, di cui alla L. n. 662/1996, o, in caso di esaurimento delle risorse e/o di importi massimi non rispettabili, dovrà beneficiare del Fondo di Garanzia in forma diretta o di riassicurazione .

In questa fase, nel caso la Banca individuata dall'impresa abbia utilizzato l'intero plafond BEI messo a disposizione, la stessa impresa può rivolgersi ad un'altra Banca tra quelle aderenti.

3. a seguito dell'erogazione del finanziamento, della deliberazione della garanzia e della concessione della riassicurazione, il richiedente procede al caricamento piattaforma AIRONE (<https://airone.regione.marche.it>) della documentazione seguente:

- Documentazione relativa all'erogazione del finanziamento bancario;
- Delibera di concessione della garanzia del soggetto garante;
- Delibera di riassicurazione del Fondo di Garanzia di cui alla L. 662/96.

La domanda di agevolazione è perfezionata solo al termine del corretto caricamento della documentazione sulla piattaforma AIRONE (<https://airone.regione.marche.it>). Nel caso in cui il soggetto richiedente non proceda, entro 5 mesi dalla comunicazione da parte della Regione di accantonamento la prenotazione delle risorse di cui al punto 1) decade automaticamente.

4. L'attività istruttoria, svolta dalla Regione Marche secondo la procedura di cui al paragrafo 8.

Fermo restando che saranno finanziate esclusivamente le imprese beneficiarie nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 2, l'Amministrazione regionale provvederà alla chiusura anticipata dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione al raggiungimento del limite della disponibilità di risorse finanziarie prenotate, incrementato di una quota percentuale pari almeno al **10% dello stanziamento**, al fine di consentire lo scorrimento in caso di economie derivanti da istruttorie negative.

In ogni caso, la presentazione della domanda oltre il limite dello stanziamento non comporta il diritto alla concessione del contributo. Tali domande saranno ammesse ad istruttoria esclusivamente qualora si rendessero disponibili risorse derivanti da istruttorie negative.

Nel caso in cui le domande presentate dovessero liberare delle risorse tali per cui non si giungesse a un integrale impegno delle risorse messe a bando, è facoltà del Settore regionale competente decidere l'eventuale riapertura dello sportello, anche in base all'entità di tali risorse.

Eventuali comunicazioni di termine/sospensione saranno pubblicate nel sito istituzionale della Regione Marche. Per un puntuale aggiornamento delle risorse disponibili presso le Banche, La Regione in collaborazione con le Banche medesime, effettua il monitoraggio dei finanziamenti richiesti e concessi alle imprese. Ad esaurimento della dotazione BEI, tale informazione dovrà essere comunicata alla Regione Marche.

Erogazione

A seguito della realizzazione dell'investimento e della conseguente erogazione del saldo del finanziamento bancario, il beneficiario dovrà presentare sulla piattaforma AIRONE (<https://airone.regione.marche.it>) l'istanza di erogazione con le modalità di rendicontazione delle spese indicate al paragrafo "15. Modalità di rendicontazione ed erogazione" del presente Avviso.

La Regione Marche, sulla base della documentazione presentata, svolgerà la verifica della documentazione, e in caso di esito positivo dei controlli procederà con l'erogazione della sovvenzione in una unica soluzione entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda di erogazione.

L'importo dell'agevolazione è calcolato sulla base dell'effettivo importo della commissione di garanzia e degli interessi risultanti dal piano di rientro relativo al finanziamento erogato.

L'importo dell'agevolazione è calcolato ed erogato sul valore finale dell'investimento rendicontato.

La Banca comunica periodicamente alla Regione Marche l'elenco dei prestiti deliberati.

7. Modalità operative per la presentazione della domanda

La domanda di agevolazione (**Allegato 1_A**), redatta in lingua italiana e presentata esclusivamente per via telematica sulla piattaforma AIRONE (<https://airone.regione.marche.it>) deve essere compilata e sottoscritta dal titolare/rappresentante legale del richiedente, utilizzando come credenziali di accesso i seguenti strumenti di identità digitale:

- SPID (Sistema Pubblico per l'identità digitale);
- CIE (Carta d'identità Elettronica);
- CNS (Carta Nazionale dei servizi).

La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, salve disposizioni di legge che prevedono l'esenzione.

La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 11,00 del **02/03/2026**.

In caso di esaurimento delle risorse, o di cause connesse ai vincoli temporali di utilizzazione delle risorse derivanti dalla disciplina contabile o degli specifici fondi, per le procedure a sportello, con provvedimento del responsabile dell'intervento sarà prevista l'interruzione della raccolta delle domande, previa comunicazione almeno 5 giorni lavorativi precedenti.

Non sono ammesse le domande non corredate dei dati, informazioni, dichiarazioni, documentazione obbligatoria richiesti, ovvero redatte e/o inviate secondo modalità non previste dall'Avviso, prive di sottoscrizione digitale, sottoscritte da persona non titolata alla firma, sottoscritte da soggetto diverso rispetto a quello a nome del quale la stessa è redatta, firmate digitalmente.

8. Istruttoria

L'attività istruttoria è svolta dal Settore "Industria, Artigianato e Credito" della Regione Marche.

La selezione delle richieste di agevolazione avverrà con la procedura automatica a sportello di cui al D.Lgs. n. 123/1998.

L'istruttoria prende avvio dal giorno successivo al perfezionamento della domanda e si conclude con la comunicazione di ammissibilità **entro 30 giorni** dalla presentazione della domanda perfezionata.

I controlli amministrativi previsti sulle autodichiarazioni presentate, fatte salve le verifiche di legge in tema di regolarità contributiva e normativa antimafia, saranno effettuati secondo quanto previsto dal DPR 445/2000 mediante campionamento in misura non inferiore al 5% e con eventuale differenziazione in funzione della dichiarazione rilasciata.

Il procedimento di istruttoria si articola nelle seguenti fasi:

- a) verifica di ammissibilità, successivamente al perfezionamento della domanda con le modalità di cui ai paragrafi 6 e 9;
- b) approvazione degli esiti istruttori che distinguono le domande in:
 - ammesse;
 - ammesse con riserva (paragrafo 10.b del presente Avviso);
 - ammesse e non finanziate per carenza di fondi;

- non ammesse;
- c) proposta di concessione dell'agevolazione da inviare alla Banca

La Regione provvede alla conclusione del procedimento di istruttoria con la proposta di concessione dell'agevolazione.

9. Verifica di ammissibilità

L'istruttoria di ammissibilità verifica:

- la corretta presentazione della domanda secondo quanto stabilito dal paragrafo 7;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti di ammissibilità dichiarati in forma semplice:
 - iscrizione in pubblici registri;
 - localizzazione;
 - procedure concorsuali;
 - insussistenza atti di revoca soggetto attivo/stato di inattività;
 - domicilio digitale;
- la regolarità contributiva in materia previdenziale e assicurativa (DURC on line) verificabile in fase di istruttoria, in data diversa dalla presentazione della domanda;
- la corretta e completa compilazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, incluse nell'**Allegato 1_B**, che saranno oggetto di controllo con le modalità di cui al paragrafo 12.

10. Cause di inammissibilità della domanda

Costituiscono cause di non ammissione della domanda di agevolazione:

- la mancata presentazione della domanda secondo le modalità stabilite dai paragrafi 6 e 7 compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda;
- l'assenza del requisito della regolarità contributiva in materia previdenziale e assicurativa di cui all'Appendice 1 (si procede ad ammissione "con riserva" in presenza di un DURC in verifica da parte degli organi preposti al rilascio);
- l'assenza, alla data di presentazione della domanda anche di uno solo dei seguenti requisiti di ammissibilità dichiarati in forma semplice:
 - iscrizione in pubblici registri
 - localizzazione nella Regione Marche
 - procedure concorsuali
 - insussistenza atti di revoca
 - soggetto attivo/stato di inattività
 - domicilio digitale
- l'assenza anche di una sola delle dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, contenute nell'**Allegato 1_B**;
- esito negativo della verifica sul requisito antiriciclaggio. Per esito negativo si intende la mancanza di uno o più titolari effettivi, riscontrabili dal Registro delle imprese per le fattispecie e i dati

presenti, tra quelli dichiarati;

La presenza di una causa di inammissibilità costituisce sempre inammissibilità della domanda.

In caso di incompleta compilazione dell'**Allegato 1_B** ma di requisito di ammissibilità effettivamente in possesso dell'impresa richiedente, la domanda così presentata è da ritenersi inammissibile; l'impresa potrà tuttavia presentare una nuova richiesta.

11. Esiti istruttori e concessione dell'agevolazione

I progetti sono ammessi secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda di contributo, nei limiti della disponibilità dei fondi.

L'attività istruttoria si conclude con la concessione o non ammissibilità dell'impresa all'agevolazione **entro 30 giorni** dalla documentazione (sul portale Airone) attestante l'erogazione del prestito della Banca e della validità della riassicurazione del Fondo di Garanzia per le PMI. Gli elenchi delle domande ammesse e finanziate, ammesse e non finanziate per carenza di fondi, non ammesse sono pubblicati sui siti della Regione (<https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Credito-e-Finanza>).

In caso di progetti ammessi e non finanziati, l'eventuale concessione è rinviata ad un successivo atto adottato con provvedimento della Regione che costituisce a tutti gli effetti atto di concessione.

Per i progetti ammessi e non finanziati e per quelli non ammessi la Regione provvede a notificare il provvedimento con relativa motivazione e con indicazione dei termini di 10 giorni per richiedere il riesame in autotutela o per presentare ricorso amministrativo. L'istanza di riesame in autotutela è non accolta se l'amministrazione non fornisce risposta entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa.

12. Verifiche dei requisiti prima della concessione dell'agevolazione

Prima della concessione dell'agevolazione, la Regione verifica:

1. il cumulo degli aiuti attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero imprese e made in Italy) n. 115 del 31/05/2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017 tramite la visura aiuti rilasciata dal Registro Nazionale (RNA);
2. attiva la verifica dei requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 incluse nell'**Allegato 1_B**, al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda;

Le verifiche sono effettuate su un campione pari almeno al 5% dei soggetti ammessi a contributo e finanziati.

In ogni caso, la verifica dei requisiti oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio (**Allegato 1_B**) ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 può essere effettuata anche successivamente all'erogazione dell'agevolazione per la quale sono rese le dichiarazioni, come previsto dal comma 1 dell'art. 71 del DPR 445/2000.

13. Esito negativo dei controlli

L'esito negativo dei controlli di cui al paragrafo 12 dà luogo alla decadenza del contributo concesso e determina la revoca per inammissibilità, oltre alle conseguenze penali di cui agli artt. 75 (decadenza

dai benefici) e 76 (norme penali) del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

14. Rinuncia all'agevolazione entro i termini

In caso di rinuncia all'agevolazione intervenuta entro il termine di novanta giorni dalla data di comunicazione della concessione, la Regione comunica al beneficiario la “presa d’atto” della rinuncia e procede all’archiviazione della posizione. La rinuncia entro i termini non comporta oneri né sanzioni per il beneficiario.

15. Modalità di rendicontazione ed erogazione

La rendicontazione delle spese ammissibili, avviene successivamente alla realizzazione dell’investimento e all’erogazione del saldo del finanziamento. In sede di perfezionamento delle obbligazioni giuridiche a favore dei singoli beneficiari, se necessario, si provvederà a richiedere l’attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di provvedere alla corretta imputazione della spesa in termini di esigibilità, nel rispetto del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011.

Per la forma di pagamento si rimanda al paragrafo “2.2.2 Modalità di pagamento ammissibili” dell’Allegato “2_A Progetti per investimenti produttivi”.

Entro e non oltre 30 giorni dalla conclusione dell’investimento il soggetto beneficiario presenta apposita **domanda di erogazione** contenente la dichiarazione dell’avvenuta realizzazione dell’investimento con indicazione dell’importo realizzato, unitamente alla relazione finale del progetto firmata digitalmente (la cui traccia è riportata all’**Allegato 4**) con la seguente documentazione;

1. elenco delle spese sostenute e copia dei titoli di spesa (o documentazione equivalente) completi del CUP;
2. quietanza di pagamento per ciascun titolo di spesa (contabile bancaria/disposizione di pagamento accompagnate da fotocopia dell’estratto conto);
3. dati definitivi del finanziamento bancario, il piano di ammortamento, la delibera di garanzia del soggetto garante, comprensiva degli oneri applicati, e della delibera di riassicurazione della sezione regionale del fondo di garanzia, ancorché erogato in più tranches (contratto di finanziamento e/o altra documentazione attestante l’erogazione, piano di ammortamento);

La documentazione è caricata online, **entro e non oltre 30 giorni** dalla conclusione dell’investimento, tramite la piattaforma AIRONE (<http://airone.regione.marche.it>). Nello stesso sito saranno resi disponibili i fac-simile da utilizzare per la rendicontazione.

Il contributo pubblico è erogato in una unica soluzione, **entro 45 giorni** dal caricamento della documentazione.

Per ogni erogazione sono effettuate le seguenti verifiche:

- regolarità contributiva (DURC);
- antiriciclaggio³;
- Deggendorf per gli aiuti ex art. 107 del Trattato UE individuati come illegali o incompatibili per i quali pende un ordine di recupero. Qualora venga accertata la presenza di un ordine di recupero non seguito da una effettiva restituzione dell’aiuto illegale, si procederà alla

³ In questa fase del procedimento, la verifica antiriciclaggio viene effettuata sulla permanenza della titolarità effettiva dichiarata e verificata in sede di ammissione e sulla rendicontazione presentata in relazione alle fattispecie previste dalla disciplina vigente

- sospensione del procedimento di liquidazione del contributo, sino alla data della avvenuta restituzione e del relativo accertamento. Il procedimento di liquidazione riprenderà in esito all'acquisizione da parte dell'Amministrazione della documentazione attestante l'avvenuta restituzione da parte del beneficiario;
- per le imprese in possesso del rating di legalità, controllo sull'elenco pubblicato sul sito AGCOM circa la permanenza del requisito dell'iscrizione all'elenco stesso da parte del beneficiario.

16. Istruttoria di verifica della rendicontazione ed erogazione

L'istruttoria di erogazione è diretta ad accertare:

- a) la completezza della documentazione allegata;
- b) l'ammissibilità delle spese rendicontate (interessi passivi maturati sul finanziamento bancario e commissione di garanzia);
- c) il rispetto dei requisiti che devono essere mantenuti fino all'erogazione del saldo di cui al paragrafo 20 "Obblighi del beneficiario";

L'erogazione è sospesa quando a carico del beneficiario risultino, per effetto di autodichiarazione o a seguito di controlli:

- procedimenti penali in corso o quando risultino provvedimenti di condanna non ancora definitivi per reati in materia di lavoro (c.d. caporalato);
- irregolarità contributiva (DURC irregolare);
- esito sfavorevole sul controllo del titolare effettivo ai fini dell'antiriciclaggio;

Per le imprese beneficiarie in possesso del rating di legalità, prima dell'erogazione, la Regione effettua un controllo sull'elenco pubblicato sul sito AGCOM circa la permanenza del requisito dell'iscrizione all'elenco stesso da parte del beneficiario.

L'istruttoria si conclude con l'erogazione entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza di erogazione.

17. Variazioni, rimodulazioni, riduzione e proroghe

17.1. Variazioni del progetto

Per quanto concerne la categoria di investimenti considerati "green", non sono ammesse variazioni al progetto: la quota del progetto destinata al finanziamento green dovrà essere utilizzata esclusivamente per tale finalità.

Salvo casi debitamente motivati, per la categoria di "progetti per investimenti produttivi" non sono ammessi variazioni al progetto inizialmente presentato.

Eventuali variazioni del progetto dovranno essere comunicate a mezzo PEC alla Regione e preventivamente autorizzata dalla stessa antecedentemente all'istanza di erogazione.

In caso di realizzazione di un investimento di importo inferiore all'importo del finanziamento erogato, si procederà a ricalcolare l'importo della sovvenzione in c/interessi, riproporzionandolo all'importo dell'investimento effettivamente realizzato.

17.2. Variazioni del soggetto beneficiario

Nelle operazioni aziendali (con estinzione/non estinzione del soggetto beneficiario originario) che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del progetto ad un altro soggetto giuridico (nuovo o già esistente), le agevolazioni concesse e non ancora erogate sono trasferite - previa apposita domanda

- al nuovo soggetto a condizione che quest'ultimo:
 - sia in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dall'Avviso;
 - nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi previsti dall'Avviso.

La domanda di variazione del beneficiario deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di effettuazione dell'operazione di modifica.

A seguito di verifica positiva delle suddette condizioni, al nuovo soggetto sono interamente trasferite le agevolazioni concesse e tutti gli obblighi ad esse connessi.

17.3. Proroga

Entro e non oltre 90 giorni precedenti la conclusione del progetto, è possibile richiedere proroga adeguatamente motivata di durata non superiore a 3 mesi per cause non imputabili al beneficiario.

La richiesta di proroga è soggetta alla valutazione da parte della Soggetto Gestore entro 20 giorni successivi dal ricevimento dell'istanza.

18. Soccorso istruttorio

Qualora in fase di istruttoria delle richieste di concessione, di variazioni, di rendicontazione e di erogazione, emerga l'esigenza di richiedere integrazioni alla documentazione presentata, il termine per l'invio delle integrazioni da parte del beneficiario è fissato nel termine massimo di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta a pena di decadenza.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, l'istruttoria è effettuata sulla base della documentazione disponibile presentata.

A seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio i termini di conclusione delle singole fasi si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.

19. Monitoraggio, ispezioni e controlli

19.1. Monitoraggio

La Regione Marche adempie agli obblighi di monitoraggio previsti dalla normativa UE, nazionale e regionale.

Il monitoraggio potrà essere effettuato dai beneficiari tramite compilazione on-line di questionari periodici sullo stato del progetto e/o il raggiungimento degli obiettivi proposti o ispezioni in loco da parte della Regione/Organismi intermedi con raccolta di informazioni e dati sull'investimento realizzato.

19.2. Controlli in loco e ispezioni

Dopo l'erogazione, la Regione procederà a controlli in loco a campione sui soggetti beneficiari per la verifica del rispetto degli obblighi a pena di revoca previsti dall'Avviso.

La Regione si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dall'Avviso, nonché la veridicità delle informazioni fornite e delle

dichiarazioni rese.

La verifica dei requisiti oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio (**Allegato 1_B**) ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 può essere effettuata in ogni momento, anche successivamente all'erogazione dell'agevolazione, per la quale sono rese le dichiarazioni, come previsto dal comma 1 dell'art. 71 del DPR 445/2000.

Inoltre, la BEI sarà autorizzata a visitare i siti e a svolgere audit e controlli in loco nella piena autonomia delle sue funzioni e del proprio ruolo.

20. Obblighi del beneficiario

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi che, ove non mantenuti, portano alla revoca dell'agevolazione concessa direttamente dalla Regione per inadempimento, attraverso l'adozione di un **atto di revoca**:

1. realizzare il progetto ammesso all'agevolazione, anche a seguito di modifiche intervenute ed autorizzate;
2. realizzare il progetto entro 12 mesi a decorrere dalla data di concessione dell'agevolazione secondo le modalità di cui al paragrafo 5.2, salvo proroga laddove concessa;
3. mantenere l'investimento (operazione) oggetto dell'intervento per il periodo di stabilità stabilito dall'Avviso (3 anni successivi all'erogazione del saldo);
4. rispettare le disposizioni in materia di cumulo tra aiuti di Stato;
5. restituire la quota di agevolazione, eccedente e non spettante, accertata a seguito di controlli anche successivi all'erogazione a saldo;
6. realizzare il progetto, anche a seguito di modifiche intervenute ed autorizzate. Le modifiche devono essere comunicate prima della presentazione dell'istanza di erogazione;
7. curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del progetto, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo ed ispezioni della Regione o soggetti incaricati dalla stessa e altri organismi pubblici aventi diritto e deve essere conservata per almeno 10 anni successivi all'erogazione del saldo dell'agevolazione;
8. mantenere per tutta la durata della fase di realizzazione del progetto e fino all'erogazione a saldo, i seguenti requisiti:
 - iscrizione nei pubblici registri previsti dalla legge;
 - localizzazione della sede legale o unità operativa/e destinataria/e dell'intervento nel territorio regionale;
 - casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) in qualità di domicilio digitale valida ed attiva, per tutto il periodo di realizzazione e stabilità del progetto, direttamente imputabili al beneficiario;
 - assenza di procedure concorsuali secondo le casistiche individuate al paragrafo 4.2.4 (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione dei debiti ex R.D. n. 267/1942 e del concordato in continuità aziendale diretto, indiretto e misto e del concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019, come modificato con D.Lgs. n. 83/2022);
 - assenza di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice

Civile;

- rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso e per tale motivo, non essere stato oggetto, nell'ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione, definitivamente accertati e non più impugnabili, dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche (D.Lgs. n. 81/2008, art. 14);
- non avere procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze definitive anche nella forma del decreto penale di condanna o di patteggiamento per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. Caporalato);
- stato di impresa attiva; in caso di impresa non attiva al momento di presentazione della domanda, lo stato di impresa attiva deve sussistere al momento della presentazione della domanda di erogazione del saldo;
- rispetto della normativa antimafia;
- rating di legalità; [se posseduto e dichiarato]; in caso di venir meno del rating di legalità, di comunicarne la perdita e fornire le dichiarazioni necessarie ai sensi del DPR n. 445/2000 per l'attivazione dei controlli; il Beneficiario Finale dovrà garantire che il progetto realizzato con i proventi dei fondi BEI sia conforme alle leggi e normative europee e nazionali applicabili.

9. mantenere per tre anni successivi all'erogazione del saldo i seguenti requisiti:

- iscrizione nei pubblici registri previsti dalla legge;
 - localizzazione della sede legale o unità operativa/e destinataria/e dell'intervento nel territorio regionale;
 - stato di impresa attiva;
 - assenza di procedure concorsuali secondo le casistiche individuate al paragrafo 4.2.4 (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione dei debiti ex R.D. n. 267/1942 e del concordato in continuità aziendale diretto, indiretto e misto e del concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019, come modificato con D.Lgs. n. 83/2022);
 - assenza di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile;
 - casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) in qualità di domicilio digitale valida ed attiva, per tutto il periodo di realizzazione e stabilità del progetto, direttamente imputabile al beneficiario;
10. garantire ai propri dipendenti l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale;
11. non effettuare una delocalizzazione verso lo stabilimento destinatario dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni successivi al completamento dell'investimento stesso;
12. non effettuare una delocalizzazione dal territorio regionale, a qualunque titolo, dell'attività produttiva in generale o parti di essa, verso aree SEE, nel periodo di stabilità dell'operazione;
13. non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l'operazione agevolata e l'investimento realizzato - compreso l'eventuale prototipo realizzato nell'ambito del progetto, salvi i casi di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione di impresa e contratto di affitto, laddove è dimostrato il mantenimento dei beni all'interno del processo produttivo. Qualora il periodo di utilizzo del singolo bene oggetto di agevolazione all'interno del processo produttivo sia inferiore alla durata del "vincolo di mantenimento", esso può essere

sostituito per obsolescenza - previa istanza motivata ed autorizzazione della Regione Marche - con un bene avente caratteristiche analoghe o superiori; in questo caso il beneficiario deve attestare di aver effettuato l'investimento in beni con caratteristiche tecnologiche equivalenti o superiori.

14. comunicare alla Regione tutti i casi che comportano una riduzione degli interessi dovuti, quali:
 - estinzione anticipata del finanziamento bancario;
 - rescissione/risoluzione del contratto di finanziamento bancario;
 - modifica del piano di ammortamento definitivo (presentato in fase di erogazione dell'aiuto) e/o delle modalità di rimborso dello stesso.

21. Decadenza

L'accertata mancanza anche di uno solo dei requisiti di partecipazione in capo al soggetto beneficiario - accertato successivamente alla concessione - determina la decadenza dell'agevolazione concessa dalla Regione Marche, che si formalizza attraverso un atto di revoca della concessione stessa dell'agevolazione.

Costituiscono causa di decadenza:

1. la carenza o venir meno dei requisiti di ammissibilità;
2. l'esito negativo dei controlli svolti nei centoventi giorni successivi alla concessione sui requisiti di ammissibilità;
3. l'esito negativo dei controlli ex post effettuati nel corso della realizzazione del progetto e nel periodo di mantenimento dell'investimento;
4. irregolarità non sanabili della documentazione prodotta;
5. l'adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art 14 D. Lgs. 09/04/2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall'art 25 co. 3 della L.R. n. 71/2017;
6. la rinuncia all'agevolazione trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore;
7. l'indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave accertata con provvedimento giudiziale definitivo;
8. esito negativo dei controlli sulle dichiarazioni rese nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. nn. 445/2000.

22. Revoca dell'agevolazione

Il mancato rispetto degli obblighi da parte del soggetto beneficiario (paragrafo 20) comporta l'adozione dell'atto di revoca totale del contributo concesso direttamente da parte della Regione Marche.

La revoca totale dell'agevolazione consegue altresì al venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione successivamente all'avvenuta erogazione a saldo e durante il primo anno del periodo di mantenimento dello stesso.

La revoca del prestito erogato con il plafond BEI inoltre potrà essere disposta dalla BEI e/o dal RTI aggiudicatario in caso di mancato rispetto di condizioni specifiche e di obblighi e criteri di ammissibilità specificatamente previsti per tali prestiti.

23. Revoca parziale

Costituiscono cause di revoca parziale del solo contributo in c/interessi, che comportano la rideterminazione dell'agevolazione concessa ed erogata con conseguente revoca e recupero della parte di contributo relativo agli interessi non corrisposti e/o non spettanti, le seguenti fattispecie:

1. le variazioni del piano di ammortamento o delle modalità di rimborso del finanziamento bancario, che comportino una riduzione degli interessi;
2. l'estinzione anticipata del finanziamento bancario da parte del beneficiario;
3. la richiesta di escusione della garanzia del Confidi da parte della Banca.

24. Procedimento di revoca

Il procedimento di revoca è attivato a seguito del verificarsi di cause di decadenza (paragrafo 21) o per mancato rispetto degli obblighi (paragrafo 20) da parte del beneficiario.

La Regione Marche procede con atto di revoca totale o parziale ed al conseguente recupero delle risorse eventualmente erogate e non dovute.

Il termine ordinario di conclusione del procedimento di revoca è fissato in 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio da parte del beneficiario e fino all'adozione dell'atto di revoca.

Ogni termine diverso sarà comunicato al soggetto beneficiario.

Le comunicazioni fatte al domicilio digitale (PEC) tramite gestore PEC autorizzato o tramite altra piattaforma legalmente riconosciuta a livello nazionale ai sensi del art.3-bis, punto 4-quinquies del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 79/2022 verranno considerate quali notifica al soggetto beneficiario.

Ferma restando ogni responsabilità di carattere amministrativo e civile, sono fatte salve ulteriore responsabilità di natura erariale e penale derivanti dal provvedimento amministrativo di revoca.

24.1. Procedimento di revoca totale

La Regione comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative all'oggetto, all'ufficio ed alla persona responsabile del procedimento nonché all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) ed assegna un termine di 15 giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il beneficiario può presentare alla Regione scritti difensivi redatti in carta libera nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea.

Qualora, a seguito delle controdeduzioni fornite dal soggetto beneficiario, sia necessario un supplemento istruttorio, con comunicazione è disposta la sospensione dei termini del procedimento per un periodo massimo di trenta giorni.

La Regione, esaminati gli eventuali scritti difensivi e l'eventuale documentazione trasmessa e, laddove

necessario, acquisiti ulteriori elementi di valutazione, definisce la conclusione del procedimento e ne dà comunicazione al beneficiario tramite PEC.

A seguito delle risultanze istruttorie, la Regione può accogliere le controdeduzioni e/o la documentazione fornita, comunicando al beneficiario l'archiviazione del procedimento.

In caso di controdeduzioni non presentate oppure non accolte e/o integrazione documentale non sufficiente, comunica al beneficiario la conferma del procedimento di revoca.

Successivamente alla conferma, la Regione Marche adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso di riferimento o in base a diversa modalità di calcolo derivante da norme nazionali o comunitarie e calcolati dalla data di erogazione dell'agevolazione. Tale tasso di interesse si applica anche nei reciproci rapporti tra Regione Marche e beneficiario.

In caso di rinuncia all'agevolazione oltre i termini (intervenuta oltre novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione), la Regione Marche o il Soggetto Gestore non avvia il procedimento di revoca, ma comunica al beneficiario la "presa d'atto" della rinuncia e contestuale conferma di revoca dell'agevolazione.

24.2. Procedimento di revoca parziale

Nel caso di revoca parziale per stabilità dell'operazione, l'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto ed è pari o superiore al 50 % dell'agevolazione concessa.

Nel caso di revoca parziale a seguito di variazioni del piano di ammortamento, si procede alla revoca parziale del contributo in c/interessi sulla base della rideterminazione degli stessi.

Il Soggetto Gestore comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative all'oggetto, all'ufficio ed alla persona responsabile del procedimento, nonché all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) ed assegna un termine di quindici giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

L'avvio del procedimento di revoca dovrà riportare l'indicazione dell'intervallo temporale per il quale è contestato il venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione.

Entro il predetto termine di 15 giorni, il beneficiario può presentare alla Regione scritti difensivi, redatti in carta libera nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea.

Qualora, a seguito delle controdeduzioni fornite dal soggetto beneficiario, sia necessario un supplemento istruttorio, con comunicazione è disposta la sospensione dei termini del procedimento per un periodo massimo di trenta giorni.

La Regione, esaminati gli eventuali scritti difensivi e l'eventuale documentazione trasmessa e, laddove necessario, acquisiti ulteriori elementi di valutazione, definisce la conclusione del procedimento e ne dà comunicazione al beneficiario tramite PEC.

A seguito delle risultanze istruttorie, la Regione può accogliere le controdeduzioni e/o la documentazione fornita, comunicando al beneficiario l'archiviazione del procedimento.

In caso di controdeduzioni non presentate oppure non accolte e/o integrazione documentale non sufficiente, comunica al beneficiario la conferma del procedimento di revoca.

Successivamente alla conferma, la Regione adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso di riferimento o in base a diversa modalità di calcolo derivante da norme nazionali o comunitarie e calcolati dalla data in cui è venuto meno l'investimento. Tale tasso di interesse si applica anche nei reciproci rapporti tra Regione

Marche e beneficiario in caso di contenzioso giudiziario.

25. Procedimento di recupero

Il provvedimento di revoca adottato è notificato al beneficiario revocato insieme all'ingiunzione di pagamento.

Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della notifica dell'atto di revoca, il soggetto revocato ha facoltà di presentare, ai riferimenti riportati nella notifica ricevuta, una istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del D.P.G.R. del 19/12/2001, n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione".

Decorsi 60 giorni dalla ricezione del provvedimento, qualora il destinatario non abbia corrisposto quanto dovuto, la Regione tramite il Settore "Entrate tributarie e riscossioni coattive" provvederà all'escussione dell'eventuale garanzia fidejussoria e/o alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi degli interessi.

26. Sanzioni

L'adozione dell'atto di revoca totale determina l'applicazione delle seguenti sanzioni.

1. Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 123/1998.
2. Il soggetto destinatario non può accedere ai bandi per agevolazioni emanati della Regione Marche per un periodo di due anni a decorrere dalla data di adozione di precedenti provvedimenti di revoca nei suoi confronti, se l'atto è stato adottato per uno o più dei seguenti motivi:
 - a. venir meno dell'unità produttiva localizzata nelle Marche nel periodo di stabilità previsto come obbligatorio;
 - b. venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione nel periodo di stabilità previsto come obbligatorio;
 - c. adozione dei provvedimenti di sospensione definitivamente accertati ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e non più impugnabili;
 - d. indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata con provvedimento giudiziario definitivo;
 - e. decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci rese nella documentazione prodotta.

27. Disposizioni finali

27.1. Responsabile del procedimento e contatti

La Struttura regionale responsabile dell'attuazione della presente misura è il Settore Industria Artigianato e Credito – Dipartimento Sviluppo Economico, sito in Via Tiziano 44, 60125, Ancona.

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Fabio Travagliati del quale si riportano, di seguito, i contatti: Telefono: 071 806 3624; e-mail: fabio.travagliati@regione.marche.it.

Per informazioni e richieste può essere contattato anche il dott. Giorgio Tangherlini:

giorgio.tangherlini@regione.marche.it

27.2. Diritto di accesso

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta indirizzata all'Amministrazione regionale, con le modalità di cui all'art. 25 della Legge 241/90.

27.3. Procedure di ricorso

È ammesso ricorso nei termini di legge al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo la competenza del giudice ordinario, entro 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

In via alternativa è possibile esperire il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuta piena conoscenza.

27.4. Ulteriori disposizioni

Ai fini del presente Avviso, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie sono effettuate di norma tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), alla casella eletta (quale domicilio digitale).

28. Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679, si precisa che:

- La Regione Marche in qualità di titolare (con sede in via Gentile da Fabriano 9, 60125, Ancona), tratterà i dati personali conferiti per le finalità connesse alla presente modulistica, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici;
- il conferimento di dati alla Regione Marche è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza;
- I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e, successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività del titolare o del responsabile o della intervenuta revoca dell'incarico del RPD, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed indicati nell'informativa dettagliata;
- Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Titolare, Regione Marche (con sede in via Gentile da Fabriano 9, 60125, Ancona) oppure il Responsabile della protezione dei dati;
- Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
- Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente pro tempore della struttura regionale competente per l'attuazione della misura di aiuto, Settore Industria, Artigianato e

Credito.

29. Controversie e foro competente

Per qualsiasi controversia a carattere negoziale derivante o connessa all'Avviso, ove la Regione Marche sia attore o convenuto, è competente il Foro di Ancona, con espressa rinuncia a qualsiasi altro Foro.

30. Elenco Appendici

APPENDICE 1. Dettaglio requisiti di ammissibilità

APPENDICE 2. Simulazione contributi e imprese

31. Elenco allegati

Facsimili da compilare in fase di domanda:

- Allegato 1_A. Fac-simile Domanda
- Allegato 1_B. Dichiarazioni sostitutive di atto notorio
- Allegato 3. Verifica della conformità al principio DNSH

Facsimili da compilare a progetto realizzato:

- Allegato 4. Traccia Relazione Tecnica Finale

Documenti per consultazione (disponibili anche su www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Credito-e-Finanza/Finanziamenti-della-Bei#Avviso-per-le-imprese) :

- Allegato 1_C Schema Iter procedurale EU Blending
- Allegato 2_A. Progetti per investimenti produttivi
- Allegato 2_A.1 Condizioni di allineamento a Parigi
- Allegato 2_B. Progetti per investimenti "Green"
- Allegato 2_C. Settori esclusi dalla BEI
- Allegato 2_D. Attività escluse dalla BEI

APPENDICE 1. Dettaglio requisiti di ammissibilità

Iscrizione in pubblici registri

- a) per le imprese: regolare iscrizione alla CCIAA territorialmente competente;
- b) per i professionisti: regolare iscrizione al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e - in ogni caso – possesso di partita IVA rilasciata dall’Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell’attività e risultante dalla sezione anagrafica del cassetto fiscale.

Localizzazione del progetto

L’intervento deve essere localizzato nel territorio della Regione Marche

Nuova localizzazione – nel caso di imprese e di liberi professionisti privi di sede o unità locale nella Regione Marche al momento della domanda (nuova localizzazione), i requisiti di cui ai punti 5.1 e 5.2 devono sussistere al momento della presentazione della domanda di erogazione dell’agevolazione pubblica (saldo).

La localizzazione del progetto comporta la disponibilità dell’area e/o dell’immobile su cui ricade il progetto ed il relativo titolo legittimante la disponibilità. Tale requisito deve essere dichiarato in sede di presentazione delle domande di erogazione.

Regolarità contributiva - DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)

Il soggetto richiedente deve essere in regola con tutti gli obblighi contributivi in materia previdenziale e assicurativa verificabile attraverso il DURC o essere in possesso - al momento di presentazione della domanda - della certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto.

Il soggetto richiedente può verificare prima della presentazione della domanda la propria posizione rispetto agli obblighi contributivi in materia previdenziale e assicurativa usufruendo del servizio on line messo a disposizione dagli enti competenti al rilascio del DURC.

Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda non ha sede o unità operativa nella Regione Marche o in Italia, ma in altro Stato dell’UE, è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza. Il documento, redatto in lingua straniera, dovrà essere integrato da traduzione giurata della parte in lingua straniera, debitamente legalizzata.

Procedure concorsuali

Il soggetto richiedente non deve trovarsi né avere in corso di definizione, un procedimento per la dichiarazione di una delle seguenti posizioni:

- a) fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942);
- b) una delle fattispecie previste dal Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019, ossia liquidazione giudiziale o uno degli istituti ad essa collegati, accordo attuativo di piani attestati di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato in continuità aziendale (diretto, indiretto e misto), concordato preventivo, sovra-indebitamento, concordato minore, composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa;

- c) liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile.

Sussistenza di atti di revoca su precedenti bandi

Il soggetto richiedente non deve essere stato oggetto di procedimenti di revoca totale adottati dalla Regione Marche nei precedenti due anni per:

- a. venir meno dell'unità produttiva localizzata nella regione Marche nel periodo di stabilità previsto come obbligatorio;
- b. venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione nel periodo di stabilità previsto come obbligatorio;
- c. adozione dei provvedimenti di sospensione definitivamente accertati ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e non più impugnabili;
- d. indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata con provvedimento giudiziale definitivo;
- e. decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci rese nella documentazione prodotta ai sensi dell'art. 75, comma 1-bis D.P.R. n. 445/2000.

Responsabilità amministrativa

Il soggetto richiedente (ente) non deve aver riportato sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al Capo I, sez. III, né sanzioni interdittive di cui all'art. 9, né misure cautelari di cui al Capo III, sez. IV del D. Lgs. n.231/2001.

Precedenti penali

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver riportato - nei cinque anni precedenti all'emanazione dell'Avviso - una o più condanne con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 Codice procedura penale (C.p.p.) per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati) anche se hanno beneficiato della non menzione:

- a) associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, compresa la frode nel commercio (art. 515 c.p.), ed i reati contro il patrimonio commessi mediate frode di cui al Titolo XIII, Capo I e Capo II, del Codice Penale, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minore; reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);
- b) reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. n. 74/2000:
 - delitti in materia di dichiarazione dei redditi (Titolo II, Capo I);
 - delitti in materia di documenti e pagamento di imposte (Titolo II, Capo II);
- c) reati ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche di cui al D.Lgs. n. 152/2006:
 - art. 29-quattuordecies;
 - Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", Sezione II, Titolo V, Capo II;

- Parte Quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, Titolo VI, Capo I;
 - Parte Sesta-bis “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale”;
 - Titolo VI-bis c.p. “Delitti contro l’ambiente”;
- d) gravi fattispecie di reato in materia di lavoro:
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603-bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.Lgs. n. 24/2014 e D.Lgs. n. 345/1999);
 - reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all’art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. n. 689/1981);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.Lgs. n. 24/2014 e D.Lgs. n. 345/1999);
- e) delitti contro la persona per molestie sessuali (artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies c.p.), violenza privata (delitti contro la libertà morale da art. 610 a art. 613-ter c.p.), molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.);
- f) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione o interdizione dai pubblici uffici ai sensi del Codice Penale, Art. 32-quater; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è fissata in cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.
- g) sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità;
- h) partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno all’ambiente;
- i) sottoposizione a un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dal D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.);

Contrasto del lavoro irregolare

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto, nell’ultimo biennio provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale, definitivamente accertati e non più impugnabili, o provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche come previsto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, art. 14.

Procedimenti penali in corso in materia di lavoro

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve avere procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive in materia di lavoro:

- a) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies D. Lgs. n. 231/2001);
- b) reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603 bis c.p.;
- c) gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. n. 81/2008);
- d) reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. n. 24/2014 e D. Lgs. n. 345/1999);
- e) omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000/diecmila euro (D. Lgs. n. 463/1983);
- f) omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. n. 689/1981).

In merito a tale requisito, il soggetto richiedente al momento della domanda è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive.

Deggendorf

Il soggetto richiedente deve dichiarare di essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato UE individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea; detto requisito è soddisfatto laddove il richiedente non sia stato “destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile”, oppure, pur essendo destinatario di un’ingiunzione di recupero, ha rimborsato l’intero importo oggetto dell’ingiunzione di recupero, oppure ha depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato.

Dimensione d’impresa

Il soggetto richiedente deve possedere i requisiti dimensionali seguenti:

- Micro, Piccola, Media impresa di cui alla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE;
- Mid Caps⁴.

Divieto di intestazione fiduciaria

Il soggetto richiedente non deve aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17, co. 3 della L. 19/03/1990, n. 55; non sono ammesse le società la cui compagine societaria contempla intestazioni ad interposti soggetti, fatte salve le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della L. n. 1966/1939 che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l’amministrazione dei beni per conto terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni; in tal caso, la società beneficiaria è tenuta - entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dalla Regione - a comunicare tutti i dati relativi alla società fiduciaria e l’identità dei fiducianti.

Non richiesto per i professionisti, le ditte individuali e le società in nome collettivo.

⁴ Per determinare lo status di PMI/MidCap di un’impresa, il numero di dipendenti viene calcolato seguendo la Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE relativa alla definizione di micro, piccole e medie imprese (“Raccomandazione CE”), entrata in vigore il 1° gennaio 2005. La Commissione europea ha aggiornato la definizione con Raccomandazione n. 2025/1099.

Soggetto attivo/stato di inattività

Il soggetto richiedente deve essere “in attività”. Per il soggetto richiedente “inattivo” al momento dell'avvio della realizzazione del progetto, tale requisito deve sussistere al momento della presentazione della domanda di erogazione dell'agevolazione pubblica.

Domicilio digitale

Il soggetto richiedente deve possedere una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) direttamente ad esso imputabile, quale domicilio digitale, valida ed attiva almeno per tutto il periodo di stabilità del progetto.

Impresa in difficoltà

Il soggetto richiedente non deve trovarsi nella condizione di impresa in difficoltà.

Delocalizzazione ed impegno a non delocalizzare

Il soggetto richiedente non deve aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale.

Il soggetto richiedente non deve aver effettuato una delocalizzazione dal territorio regionale, a qualunque titolo, dell'attività produttiva in generale o parti di essa, verso aree SEE, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, e si impegna a non delocalizzare nel periodo di stabilità dell'operazione, come previsto dalla D.G.R. n. 922/2023.

Contrasto alla discriminazione

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto accertamenti relativi a discriminazioni di cui all'art. 41 del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”.

Se il soggetto richiedente è un'impresa con più di cinquanta dipendenti deve rispettare l'obbligo di redazione del rapporto biennale sul personale, previsto dall'art. 46 del suddetto D.Lgs. n.198/2006.

Rating di legalità

Il soggetto richiedente deve dichiarare di possedere o meno il rating di legalità e deve impegnarsi a comunicare eventuali provvedimenti di sospensione o revoca dello stesso. L'impresa richiedente che ha conseguito il rating di legalità è esonerata dalla dichiarazione del possesso dei seguenti requisiti:

Responsabilità amministrativa (5.6)

Contrasto lavoro irregolare (5.7)

Precedenti penali

lett. a) reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);

lett. b);

lett. d) gravi fattispecie di reato in materia di lavoro, gravi violazioni in materia di salute e sicurezza

sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008) e reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983).

Resta fermo l'obbligo per l'impresa di dichiarare all'atto della domanda di agevolazione, attraverso una dichiarazione ai sensi dell'articolo 46 DPR n. 445/2000 di essere iscritta nell'elenco delle imprese con rating di legalità, con la contestuale assunzione dell'impegno di comunicare l'eventuale revoca o sospensione del rating che fosse disposta nei suoi confronti nel periodo intercorrente tra la data di richiesta dell'agevolazione e la data dell'erogazione. Il Soggetto Gestore, anche prima dell'erogazione dell'agevolazione, effettuerà un controllo sull'elenco pubblicato sul sito AGCOM circa la permanenza del requisito dell'iscrizione all'elenco stesso da parte del beneficiario.

Posizione debitoria verso il bilancio regionale

Il soggetto richiedente non deve avere, al momento della domanda, un debito scaduto e non pagato verso il bilancio regionale di importo complessivamente superiore a 5.000/cinquemila euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca (totale o parziale) o procedimenti di recupero per agevolazioni concesse ai sensi della L.R. n. 71/2017 o L.R. n. 35/2000. Costituisce posizione debitoria verso il bilancio regionale anche la dilazione di pagamento e il piano di rateizzazione del pagamento non rispettati e il debito iscritto a ruolo presso l'agente di riscossione coattiva. L'esclusione non si applica se il soggetto richiedente ha concordato con la Regione un piano di rateizzazione del quale risultano rispettate le scadenze.

Antiriciclaggio [ad eccezione di imprese individuali e liberi professionisti]

Il soggetto richiedente/legale rappresentante in materia di antiriciclaggio deve dichiarare il "titolare effettivo" dell'impresa, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e D.Lgs. n. 125/2019, del Reg. (UE) 1060/2021 art. 69 e del Reg. (UE) n. 241/2021. Laddove il titolare effettivo risulti diverso dal legale rappresentante, il controllo di cui al requisito 4.1.9 (procedimenti penali in corso in materia di lavoro) sarà effettuato anche sul titolare effettivo.

Il requisito sarà verificato in fase di ammissibilità, prima della concessione dell'agevolazione e per ogni erogazione.

APPENDICE 2. Simulazione contributi e imprese

Nella tabella che segue si sviluppa una stima del valore delle agevolazioni regionali erogabili in relazione ad alcune soglie di finanziamento con risorse BEI.

Se si stabilisce una stima dei progetti presentati sulle differenti soglie di investimento, tenuto conto del contributo regionale erogabile fino a ciascuna soglia si ottiene una stima di imprese finanziabili pari a 456. Con una dotazione di agevolazioni regionali pari a 5.000.000,00 € si arriverebbe a concedere circa 33 milioni di finanziamenti BEI. In questo quadro la Regione Marche dovrà rifinanziare la misura per l'utilizzo degli ulteriori 30 milioni di risorse previste dalla linea di credito.

Simulazione agevolazioni regionali su provvista BEI

Fascia finanziamento (fino a	Stima % progetti su dotazione	Nr. imprese finanziabili	Stima prestiti totali	di cui stima prestiti CAES [1]
40.000,00 €	20%	211	6.330.000,00 €	13.288.000,00 €
70.000,00 €	10%	63	3.150.000,00 €	
100.000,00 €	40%	141	11.280.000,00 €	
200.000,00 €	8%	16	2.400.000,00 €	
300.000,00 €	10%	13	2.860.000,00 €	
500.000,00 €	5%	6	2.400.000,00 €	
1.000.000,00 €	5%	4	2.800.000,00 €	
> 1.000.000,00 €	2%	2	2.000.000,00 €	
		456	33.220.000,00 €	

Nota [1] La stima dei prestiti CAES è fissata al 40% del totale dei prestiti.

La stima dei prestiti totali è stata formulata ipotizzando le candidature di progetti in differenti fasce di importi, tenuto conto dei valori dei progetti presentati dalle imprese nei diversi bandi regionali analoghi per settore di intervento; all'interno di ciascuna fascia si è preso a riferimento non il valore massimo della fascia ma il valore medio.

I 5 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione andrebbero a coprire poco più del primo plafond BEI assegnato alla gestione della Banca (30 milioni di euro). Nel corso del 2026 qualora si dovesse esaurire il primo plafond, per attivare le risorse aggiuntive BEI pari a ulteriori 30 milioni euro, la Regione Marche stanzierà ulteriori risorse per la concessione delle agevolazioni a fondo perduto.